



COMUNE DI PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI COMUNALI.**

INDICE

- ART. 1 Disposizioni generali**
- ART. 2 Disponibilità dei locali e tipi di concessione**
- ART. 3 Concessione occasionale di breve periodo**
- ART. 4 Concessione continuativa**
- ART. 5 Impianti sportivi**
- ART. 6 Richiesta di concessione occasionale di breve periodo**
- ART. 7 Richiesta di concessione continuativa**
- ART. 8 Richiesta di concessione continuativa da parte di soggetti privati**
- ART. 9 Concessione impianti sportivi**
- ART. 10 Risoluzione anticipata**
- ART. 11 Contratti, canoni e rimborso spese**
- ART. 12 Atto di concessione in uso**
- ART. 13 Adempimenti dell'Amministrazione Comunale**
- ART. 14 Adempimenti del concessionario**
- ART. 15 Responsabilità del concessionario**
- ART. 16 Rinunce**
- ART. 17 Sanzioni**
- ART. 18 Autotutela**
- ART. 19 Norma transitoria**
- ART. 20 Norma di rinvio**
- ART. 21 Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore**

ART. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina la concessione dei locali comunali da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, ed ambientali promossi da enti pubblici e privati, da associazioni sportive, culturali, ricreative e da singoli privati. Viene anche regolamentata la concessione dei suddetti locali a soggetti privati per mezzo di contratto di affitto e quella per varie forme di attività aggregative da parte di associazioni senza fini di lucro. Le concessioni di ciascuna tipologia possono essere sia onerose che gratuite.

ART. 2 – Locali affidabili in concessione e tipi di concessione

Non possono essere concessi i locali comunali destinati a fini istituzionali del Comune, adibiti a uffici pubblici ed a servizi per la collettività.

Gli immobili che possono essere oggetto di concessione sono quelli indicati nell'allegato al presente regolamento.

Tali immobili possono essere concessi secondo due tipi di concessione:

- a) concessione occasionale di breve periodo (fino ad un massimo di trenta giorni);
- b) concessione continuativa (oltre trenta giorni).

ART. 3 - Concessione occasionale di breve periodo.

1. Ad insindacabile parere dell'Amministrazione Comunale, l'aula consiliare potrà essere concessa, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali, per la durata di un giorno a gruppi, enti, associazioni e privati cittadini per svolgere riunioni, seminari, manifestazioni ed attività sociali, culturali e di prevenzione.
2. In presenza di eventi artistico-culturali, la concessione dell'Aula Consiliare potrà avere la durata massima di tre giorni a condizione che non intralci attività amministrative già programmate.
3. Gli appartamenti di proprietà comunale siti in Piazza Padre Ennio Pintacuda, nel Borgo Filaga, possono essere concessi a privati cittadini per brevi periodi di soggiorno per la durata massima di 30 giorni.

ART. 4 - Concessione continuativa

1. I locali di proprietà comunale resi disponibili e nei quali non viene esercitata alcuna attività istituzionale, possono essere concessi con contratto agevolato (come specificato al successivo art. 11), per la durata di due anni (con possibilità di rinnovo) ad associazioni, fondazioni ed istituzioni senza fini di lucro, per finalità aggregative e attività sociali, culturali, formativi, assistenziali o di altro servizio di interesse rilevante per la comunità.

2. Specifici locali del Comune resi disponibili possono essere concessi a soggetti privati con apposito contratto e nel rispetto della normativa vigente.

3. Oltre a quanto indicato all'art. 3, comma 3, gli appartamenti siti in Piazza Padre Ennio Pintacuda, nel Borgo Filaga, possono essere concessi anche a gruppi/enti/associazioni con le stesse finalità e modalità del primo comma del presente articolo.

ART. 5 - Impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di seguito elencati:

- campo di calcio in c/da Salaci,
- campo di calcetto "Peppino Impastato",
- campo di calcetto di Filaga,
- palazzetto dello Sport in c/da Salaci:

a) possono essere concessi gratuitamente **per un giorno** ad associazioni/istituzioni/privati cittadini per organizzare eventi sportivi e culturali senza fini di lucro;

b) possono essere concessi gratuitamente per un **periodo massimo di 30 giorni** ad associazioni/istituzioni/privati cittadini che intendono organizzare eventi sportivi senza scopo di lucro in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. Il campo di calcio, il palazzetto dello sport ed il campo di calcetto "Peppino Impastato" possono essere concessi annualmente a società sportive a condizione che siano destinati all'utilizzo da parte di squadre sportive locali impegnate in campionati di categoria riconosciuti.

3. I locali di servizio siti all'interno del palazzetto dello sport possono essere concessi a soggetti sportivi privati per mezzo di contratto biennale, i cui contenuti e corrispettivi verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. La palestra annessa alla scuola media può essere concessa ad associazioni ed enti senza scopo di lucro, per periodi superiori a trenta giorni e fino ad un massimo di sei mesi, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di prevenzione, nelle ore pomeridiane/serali e a condizione che ciò non intralci le attività programmate dalla scuola.

5. Tale palestra potrà essere concessa anche ad altri soggetti, per un periodo non superiore a sei mesi, per organizzare eventi di rilevante interesse per la comunità. Le condizioni contrattuali ed i relativi corrispettivi verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6 - Richiesta di concessione occasionale di breve periodo

1. La richiesta di concessione occasionale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dovrà essere compilata su modulo disponibile presso l'ufficio comunale competente o scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 10 giorni prima della data fissata per la manifestazione o per l'attività. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore o dal privato cittadino richiedente e dovrà indicare chiaramente gli elementi identificativi della richiesta (il tipo di manifestazione, il titolo, le finalità, i contenuti, data e orario di svolgimento delle attività, il locale prescelto, il numero presunto dei partecipanti, che non potrà superare la capienza prevista). Nella richiesta, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del regolamento, accettandone ogni clausola a carico.
2. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori informazioni, anche documentabili, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso i locali comunali.
3. Nell'uso delle strutture comunali, avranno priorità le manifestazioni, le mostre o le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale, da persone residenti o da enti/associazioni con sede legale nel Comune di Prizzi.
4. La richiesta di concessione degli appartamenti siti in Piazza Padre Ennio Pintacuda, nel Borgo Filaga, per brevi periodi di soggiorno, va compilata su apposito modulo disponibile presso l'ufficio comunale competente o scaricabile dal sito internet dello stesso. Essa deve essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. Gli appartamenti saranno concessi sulla base delle disponibilità e a condizione che il soggetto richiedente abbia versato almeno 5 giorni prima della data d'inizio del soggiorno il canone richiesto.
5. In merito alle richieste di cui al presente articolo, in presenza di più domande presentate per lo stesso periodo, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. In questo caso farà fede la data ed il numero di protocollo.

ART. 7 - Richiesta di concessione continuativa

1. La richiesta di concessione continuativa dei locali, di cui all'art. 4, dovrà essere formulata dal legale rappresentante dell'ente/associazione ed indirizzata al Sindaco.

Essa dovrà indicare:

- le generalità del richiedente, la sede legale ed il codice fiscale;
- i motivi della richiesta;
- l'ambito di attività nel quale opera il soggetto richiedente;
- l'uso a cui saranno destinati i locali;
- la progettualità finalizzata a realizzare sul territorio diversi interventi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente e che abbiano una forte rilevanza sociale/culturale per il paese;
- l'eventuale iscrizione all'apposito albo.

2. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di aver preso visione del regolamento, accettandone ogni clausola. Alla richiesta dovranno essere allegati il curriculum dell'associazione, copia dello statuto e dell'atto costitutivo.
3. Sulla base della documentazione prodotta dai soggetti di cui sopra, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del settore competente, provvederà ad assegnare gli immobili valutando i seguenti elementi:
 - a) il riconoscimento della funzione rilevante svolta nel tempo e nel paese;
 - b) le finalità prevalenti perseguite dal soggetto attraverso l'utilizzo del bene immobile del quale viene chiesta l'assegnazione;
 - c) le attività e le prestazioni gratuite e pubbliche, non soltanto a favore degli associati, ma anche dei cittadini;
 - d) l'idoneità dell'immobile a svolgere il tipo di attività esercitata dal richiedente (ricreativa, culturale, sportiva, ambientale, aggregativa, sociale, ecc.);
 - e) la compatibilità ambientale dell'attività che si vuole realizzare in relazione al contesto urbano in cui è inserito l'immobile;
 - f) la compatibilità con le altre funzioni già allocate nell'immobile;
 - g) l'iscrizione all'albo (ove previsto dalle leggi in vigore).
4. Nel caso di sovrapposizione, per gli stessi locali, di più richieste di concessione, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento delle attività secondo il seguente ordine:
 1. sociali o assistenziali;
 2. formative;
 3. culturali;
 4. ricreative.
5. Alla delibera dovrà essere allegato uno schema di contratto di concessione che regolerà i rapporti tra il Comune ed il concessionario.
6. La stipula del contratto di concessione sarà rimessa al responsabile del settore competente il quale provvederà ad assegnare i locali previa redazione di un apposito verbale.

ART. 8 - Richiesta di concessione continuativa da parte di soggetti privati

1. Il Comune rende noto, con adeguate forme di pubblicità (Albo Pretorio, sito internet ecc.), la disponibilità ad affidare in concessione l'uso di particolari immobili, da assegnare per un periodo pluriennale.
2. A tal fine sarà redatto un apposito avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a cui sarà allegato uno schema di contratto.
3. Tale avviso, che prevederà, fra l'altro, i criteri di assegnazione ed il canone annuo, dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale.

4. Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate al Sindaco e dovranno indicare:
- il nominativo del richiedente;
 - la sede legale e partita IVA;
 - i motivi della richiesta;
 - l'ambito di attività nel quale opera il richiedente;
 - l'uso a cui si intendono destinare i locali richiesti;
 - il progetto che si intende realizzare per una positiva ricaduta economica sul territorio statutario dell'Ente;
 - il numero di unità di personale che si intende assumere;
 - gli eventuali interventi che si intendono realizzare per rendere i locali compatibili con le esigenze dell'attività che si intende avviare.
5. Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, di avere preso visione del regolamento, accettandone ogni clausola.
6. Alla richiesta dovrà essere allegato, fra l'altro:
- il curriculum aziendale
 - il certificato camerale con dicitura antimafia;
 - il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario chiuso.
7. Sulla base della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti, una Commissione appositamente nominata, provvederà a redigere una graduatoria sulla base dei criteri previsti nell'avviso. Tali criteri dovranno tenere conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
- a) ricaduta in termini di benefici occupazionali;
 - b) privilegiare i soggetti aventi sede nel territorio comunale di Prizzi;
 - c) organizzazione di eventi finalizzati alla pubblicizzazione del territorio e dei suoi prodotti,
 - d) compatibilità ambientale dell'attività che si vuole svolgere in relazione al contesto in cui è inserito l'immobile.
8. La suddetta graduatoria sarà approvata con provvedimento del responsabile del settore competente.
9. La stessa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali, in assenza di ricorsi, il responsabile del settore competente adotterà la determinazione di assegnazione. A tale determinazione seguirà la stipula del contratto di concessione e la consegna dei locali, previa redazione di un apposito verbale.

ART. 9 - Concessione degli impianti sportivi

Per la richiesta di concessione degli impianti sportivi valgono le indicazioni di cui all'art. 6 (richiesta di concessione occasionale di breve periodo) e dell'art. 7 (richiesta di concessione continuativa).

ART. 10 - Risoluzione anticipata

Per tutti i contratti di locazione è riservata al Comune la facoltà di risoluzione anticipata in qualsiasi tempo per sopravvenute esigenze oper ragioni di pubblico interesse, mediante preavviso scritto, da comunicare almeno tre mesi prima della data di riconsegna dei locali, senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto all'infuori del rimborso del canone eventualmente anticipato e della dispensa dal pagamento del canone relativo al periodo contrattuale residuo.

ART. 11 - Contratti, canoni e rimborso spese.

1. La concessione dei locali comunali a soggetti privati o ad associazioni/enti a scopo di lucro è soggetta a contratto. La forma ed i contenuti dei negozi contrattuali dovranno tenere conto delle normative vigenti, dei vincoli e delle condizioni deliberati dalla Giunta Comunale. L'importo del canone non può comunque essere inferiore ai valori di mercato o alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dal Comune per i locali.
2. Il soggetto che intende realizzare una manifestazione/mostra privata per un periodo massimo di tre giorni dovrà provvedere al pagamento di un corrispettivo forfettario proporzionato all'utilizzo orario/giornaliero secondo i parametri fissati dalla Giunta Comunale.
3. E' consentito l'utilizzo gratuito dei locali da parte di enti pubblici o privati, associazioni, organizzazioni politiche e sindacati, cooperative ed istituti scolastici che ne facciano regolare richiesta per svolgere conferenze, convegni, riunioni di lavoro ed attività/iniziativa senza scopo di lucro della durata di un giorno (estendibile a due con motivata richiesta).
4. Le iniziative promosse da enti privati o associazioni in locali comunali disponibili, da realizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, non sono soggette a pagamento.
5. L'Associazione/fondazione/istituzione che ha ottenuto la concessione continuativa dei locali per le attività indicate dall'art. 4, dovranno versare annualmente un canone pari alle spese sostenute dal Comune. L'importo da corrispondere non può essere inferiore alle spese sostenute dall'Amministrazione Comune per luce, acqua, gas e per la manutenzione dell'immobile concesso. Le modalità ed i termini di pagamento saranno stabilite dal contratto. Il corrispettivo di tale rimborso sarà fissato annualmente dalla Giunta Comunale.
6. In merito alle concessioni continuative, la Giunta Comunale ha la facoltà di ridurre il canone determinato adottando motivati atti. Tale canone può essere ridotto fino al 100 % per le associazioni che, non avendo scopo di lucro, promuovono e tutelano interessi generali della comunità attraverso servizi rivolti alla persona nel campo dell'assistenza, della sanità, delle politiche a sostegno della famiglia, delle problematiche femminili, del disagio giovanile, della terza età e degli immigrati.
7. Le stesse riduzioni possono essere concesse anche ad associazioni che, non perseguendo interessi economici, organizzano annualmente una serie di eventi o svolgono delle attività di pubblico interesse in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. A tal fine, la Giunta Comunale

provvederà, attraverso apposita deliberazione, a motivare le suddette agevolazioni ed a definire a livello contrattuale la tipologia ed il numero delle attività da realizzare, nonché i provvedimenti da adottare in mancanza del rispetto degli accordi.

8. Qualora le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le utenze fisse, superano l'importo di €. 500,00 annue la quota eccedente, alla predetta somma, sarà a carico del concessionario. Il presente comma non si applica alle associazioni che hanno ottenuto la concessione di impianti sportivi.

ART. 12 - Atto di concessione in uso

1. L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere sottoscritto dal responsabile del settore competente previa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e della compatibilità ambientale dell'attività che si vuole realizzare in relazione al contesto urbano in cui è inserito l'immobile, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e previo pagamento del relativo canone, ove previsto.

2. Il contenuto dell'atto di concessione deve, essenzialmente, prevedere:

- a) la qualificazione giuridica del soggetto e l'individuazione delle finalità e degli interessi che lo stesso deve soddisfare;
- b) l'oggetto, gli obblighi e gli oneri che si assume il concessionario ed il corrispettivo della concessione;
- c) eventuali agevolazioni concesse in termini di riduzione del canone;
- d) la durata e la possibilità di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che questo comporti il pagamento da parte del Comune di indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- e) le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi ed oneri del concessionario.

3. L'atto di concessione dovrà essere inviato, per gli adempimenti di competenza, al Comandante della Polizia Municipale ed ai settori interessati.

4. Le concessioni degli immobili decorrono dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico del bene da parte del concessionario.

5. I locali e gli impianti accessori in essi eventualmente esistenti vengono concessi nelle condizioni in cui si trovano; condizioni delle quali il concessionario dovrà prendere atto prima di essere immesso nel possesso dei locali stessi e che si faranno constatare con verbale da compilarsi in contraddittorio.

6. Il concessionario non potrà apportare modifica alcuna ai locali, né eseguire lavori di qualsiasi genere, né collocare targhe o insegne, senza il preventivo permesso scritto dell'Amministrazione Comunale.

7. E' data facoltà ai soggetti titolari di concessioni in vigore di chiedere al Comune, alla scadenza del provvedimento, il rinnovo della concessione, purché sussistano e sia dimostrato il possesso dei requisiti ed i presupposti indicati nel presente regolamento. Il nuovo contratto sarà stipulato a condizione che siano versati gli arretrati dovuti, stabiliti in base al canone fissato nel contratto scaduto.

ART. 13 - Adempimenti dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti, dovrà predisporre i seguenti adempimenti:

- a) provvedere alla consegna delle chiavi dei locali;
- b) far rispettare le norme di sicurezza e ambientali in vigore;
- c) controllare periodicamente gli impianti elettrici, di riscaldamento e ogni altro impianto installato;
- d) vigilare sulla corretta gestione dei locali e rilevare eventuali danni provocati nel corso dell'utilizzo degli stessi;
- e) effettuare gli interventi necessari per tenere i locali in buone condizioni strutturali ed igieniche;
- f) predisporre il verbale di consegna e tutti gli atti relativi alla concessione.

ART. 14 - Adempimenti del concessionario

1. Il concessionario, nell'utilizzo dei locali, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia ed alle norme del presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, per motivate esigenze (ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, d'igiene e sanità o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo che coinvolgono il bene concesso), può richiedere al concessionario di lasciare liberi i locali per un determinato numero di giorni, previa comunicazione all'interessato da notificarsi almeno cinque giorni prima. Dall'importo del canone da corrispondere al Comune sarà detratta la somma corrispondente al mancato utilizzo dei locali.
3. Il concessionario dovrà provvedere, entro i tempi stabiliti, al pagamento del rimborso delle spese o del canone previsto.
4. Il concessionario è onerato della pulizia dei locali.

ART. 15 - Responsabilità del concessionario

1. In relazione alle manifestazioni autorizzate all'interno dei locali, è fatto obbligo al concessionario di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. L'ente/associazione/soggetto è responsabile direttamente degli eventuali danni a persone e cose (arredi, impianti, ecc.) provocati durante lo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento. Dovrà inoltre rispettare le norme di sicurezza: in particolare il concessionario, in qualità di titolare dell'attività svolta, è obbligato a rispettare i limiti di capienza previsti per i locali, a predisporre misure per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, nonché a non intralciare in alcun modo le vie di fuga previste dal piano di evacuazione. Cartelli o manifesti di pubblicizzazione dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.
2. Il concessionario di locali comunali per un periodo continuativo è responsabile di tutto quanto è contenuto nei locali concessi e, pertanto, deve custodire la proprietà comunale affidatagli per impedire furti, manomissioni e danneggiamenti alle attrezzature, agli impianti ed agli arredi di qualsiasi specie.

3. Il concessionario è responsabile dei danni da loro o da terzi causati alla struttura o a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti obblighi:

- riconsegnare, al termine del periodo di concessione, i locali nelle medesime condizioni in cui ne sono entrati in possesso, il tutto tramite apposito verbale;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri o subconcedere i locali;
- riconsegnare le chiavi alla cessazione del periodo di concessione;
- avvisare il Comune nel caso di eventuali problemi riscontrati nell'utilizzo dell'immobile;
- rispettare le norme di sicurezza;
- accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - Rinunce

1. Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento per organizzare un evento temporaneo, in caso di impedimento ad effettuare l'attività, deve far pervenire al Comune la rinuncia almeno 3 giorni prima della data fissata. In tale caso, il Comune provvederà al rimborso della cauzione e della quota versata.

2. Il concessionario di locali comunali per un periodo continuativo che intenda rinunciare ai locali, dovrà fare pervenire al Comune la rinuncia almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. In questo caso il rimborso delle spese si applicherà solamente al periodo precedente alla data indicata nella rinuncia.

Art. 17 - Sanzioni

1. L'uso dei locali deve essere improntato sul massimo rispetto dei beni pubblici. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti relativi alla pulizia ed alla sorveglianza dei locali, l'Amministrazione Comunale può escluderlo da ulteriori concessioni.

2. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno alcuna sanzione.

3. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, al concessionario resta l'obbligo di risarcire i danni.

4. Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, il settore tecnico predisponde un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario, che dovrà essere dal medesimo sottoscritto e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.

5. Il mancato pagamento delle tariffe o del rimborso spese entro il termine assegnato comporta l'automatica decadenza dalla concessione.

Art. 18 – Autotutela

1. L'Amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà, in ogni momento, di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento, riservandosi, inoltre, di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.
2. Per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, il soggetto/ente concessionario può essere provvisoriamente operativamente trasferito in altra sede. L'Amministrazione avrà cura di comunicare per iscritto al concessionario la sede e i tempi entro cui si dovrà trasferire.

Art. 19 - Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli atti e contratti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere riesaminati i contratti di concessione a titolo gratuito alla luce delle disposizioni del presente regolamento; ciò al fine della loro conferma e del loro adeguamento, con particolare riferimento al pagamento del canone o al rimborso delle spese per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, ecc.) affrontate dal Comune.
3. Le concessioni pluriennali diverse rispetto a quelle di cui al comma 2 del presente articolo restano disciplinate dalle convenzioni e dai contratti vigenti fino alla scadenza degli stessi.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente in materia.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva.

Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80 dello statuto comunale, il 1° giorno del mese successivo a quello dell'ultimo giorno di scadenza della seconda pubblicazione.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.